



COMUNE DI AIETA

(Provincia di Cosenza)



REGOLAMENTO DI COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI NELL'AMBITO DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 1

Compensazione relativa a tributi comunali Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della Legge 27/12/2006 n. 296 viene previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali. Ai fini di cui al precedente comma 1:

- a) E' consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, entro e non oltre i 30 giorni successivi al termine del versamento, redatta su modello predisposto dal Comune e allegato al presente regolamento, dalla quale risultano:
 - 1) I tributi sui quali sono maturati i crediti di imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - 2) I tributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;
- b) La compensazione è ammessa solo se il credito non è prescritto secondo la specifica disciplina del singolo tributo;
- c) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione;
- d) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, né per le somme dovute a seguito di sentenze relative a controversie tributarie;
- e) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: ICI/IMU, COSAP, TIA/TARES/TARI. Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del codice civile al soggetto debitore di un'entrata tributaria comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della

medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma maturata su un tributo comunale, che non si avvale della facoltà ed entro i termini di cui ai commi precedenti, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. di provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dal termine fissato per il versamento, il credito tributario verrà compensato con l'importo a debito tributario.

L'ufficio ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito.

Art.2

Compensazione tra crediti e debiti Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del codice civile è ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.

Al soggetto debitore di un'entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito. L'ufficio ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidalmente responsabile con il debitore.

Art. 3

Modulo di richiesta compensazione L'allegato modulo di richiesta compensazione è approvato per la prima volta con il presente regolamento. Successivamente potrà essere modificato con determinazione del competente responsabile del servizio.

Art. 4

Disposizioni finali Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.